BANCA CENTRALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

19/03/2008 - Distinzione tra esternalizzazione ed acquisto di servizi

L'art. VII.IX.16 comma 1 individua due possibili oggetti di esternalizzazione: "attività materiali" e "funzioni aziendali": con quale criterio possono essere distinti, anche ai fini della diversa disciplina di vigilanza, i contratti di outsourcing rispetto ai comuni contratti di fornitura di servizi?

Affinché il contratto sia qualificabile come outsourcing occorre che le "attività materiali" o le "funzioni" svolte dall'outsourcer siano integrate all'interno di "processi produttivi aziendali" ossia tipici per una azienda bancaria. Volendo fare delle esemplificazioni è outscorcing il contratto che affida ad una società terza l'attività materiale di lavorazione degli assegni, mentre non lo è quello che ha ad oggetto la messa a disposizione di software o di circuiti telematici impiegati dalla banca nei servizi di pagamento o di investimento direttamente offerti alla clientela. Nel primo caso viene infatti affidata a terzi una fase del processo produttivo aziendale, nel secondo caso viene acquisito da terzi un servizio/prodotto di supporto ad una o più fasi del processo produttivo che rimane gestito dalla banca.